

Proposta N° 246 / Prot. Data 06/07/2015		
--	---	--

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Commissario Straordinario

(Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

N° 225 del Reg. Data 08/07/2015	OGGETTO :	Lite Arduino Castrenze C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso TARSU 2012 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<p style="text-align: center;">NOTE</p> <p>Adottata con i poteri della Giunta Comunale Immediata esecuzione</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di luglio alle ore 19,50 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 10/91, propone la seguente proposta di delibera avente ad oggetto: " Lite Arduino Castrenze C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso TAR SU 2012 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta. ".

Premesso:

- che il Sig. Arduino Castrenze trasmetteva al Comune di Alcamo, in data 11 dicembre 2014 e acquisito al Protoc. Generale n. 56998, il ricorso presentato innanzi alla CTP di Trapani relativo all'avviso di accertamento n. 201200013328 del 30/09/2014, notificato al ricorrente in data 20/11/2014 con racc. a.r. n. 6129816875-8, con il quale il Comune di Alcamo richiedeva il pagamento dell'importo di € 1.550,00(di cui € 1.134,00 tributo, € 340,20 a titolo di sanzione, € 70,78 per interessi e, infine, € 4,35 per spese di notifica) a titolo di TAR SU per l'anno 2012 per omesso versamento.

Tenuto conto:

che nel merito l'ente è in grado di dimostrare la correttezza dell'operato con riferimento a ciascuno dei due motivi utilizzati dalla controparte a sostegno delle proprie ragioni, infatti:

1) Con il **primo motivo di ricorso** il ricorrente contesta la richiesta relativa al pagamento per l'immobile di Via Roma in quanto dalla data del decesso del genitore l'immobile è rimasto inutilizzato e privo dei requisiti che legittimerebbero l'assoggettamento alla TAR SU. Dalle indagini catastali svolte dall'ufficio è emerso che all'indirizzo di via Roma 121 è presente un immobile su quattro livelli: PT (fg 125, part. 1242, sub. 1), Piano Primo e terzo (fg. 125, part. 1242, sub. 2) e Piano Secondo (fg. 125, part. 1242, sub. 3).

E' stato possibile altresì rilevare che in data 19/07/2005 il sig. Arduino Castrenze ha richiesto e ottenuto un contratto di fornitura di acqua potabile per tutto l'immobile (allegato 1) Per quanto meglio si dirà nel prosieguo esistono quindi sin dal 12/08/2005 (data di stipula del contratto di fornitura) le condizioni di utilizzabilità di tutto l'immobile.

La contestazione è pertanto priva di fondamento *per diversi motivi: in primis nessuna dichiarazione risulta agli uffici riguardo la cessazione dell'occupazione*. Si rappresenta inoltre che la tassazione, in base a quanto previsto dall'articolo 62 del D.Lgs. 507/1993 non ha come presupposto l'effettiva utilizzazione atteso che la soggettività passiva permane in capo agli aventi causa in tutti i casi in cui l'immobile si presta a potere essere in qualsiasi momento utilizzato. Ed è con riguardo a questa caratteristica che il ricorrente è vago nel senso che l'affermazione "privo dei requisiti che ne legittimerebbero l'assoggettamento" non è stata incardinata nel preciso adempimento in capo al contribuente e cioè, si ripete, presentazione di denuncia di cessazione e conseguente verifica del personale tecnico riguardo l'effettiva assenza di quelle condizioni (quali ad esempio presenza di arredi e suppellettili nonché presenza di servizi a rete quali energia elettrica, o gas o fornitura idrica) in assenza dei quali si concretizza la fattispecie dell'inutilizzabilità che è idonea a produrre la condizione di detassazione.

Ai sensi dell'art. articolo 62 del Decreto Legislativo 507/93, sono tenuti al pagamento della tassa tutti coloro che posseggono o detengono locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ricadenti nel territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento.

Da tale norma si evince che il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che il conduttore delle aree e dei locali oggetto di tassazione si avvalga concretamente del servizio erogato dall'ente;

Ciò che rileva ai fini della imposizione della tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani non è, dunque la fruizione del servizio, ma la semplice occupazione e detenzione dei locali.

Si evince chiaramente già da una attenta lettura dell'art. 62 del menzionato Dlgs 507/93 ai sensi del quale la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani "è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinentziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del

territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59”.

Detta disposizione normativa prevede che il presupposto dell’occupazione o detenzione di locali ed aree abbia carattere di presunzione della potenzialità o attitudine di produzione di rifiuti; il comma 2, menzionando esplicitamente i casi di esonero o esclusione della tassa, nello statuire che *“non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità... ”*, sottrae all’imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità.

Il secondo comma del richiamato art. 62 Dlgs. 507/93 precisa, dunque, che non sono soggetti al pagamento della tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani quei locali e quelle aree inidonee a produrre rifiuti, in quanto per loro natura realizzano situazioni generalmente riconducibili ad aree relitte per le quali di fatto viene meno qualsivoglia nesso di strumentalità con il detentore-possessore ovvero aree che nel corso dell’anno risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Ai fini della predetta esclusione, l’articolo sopraccitato dispone che le obiettive condizioni di non utilizzabilità debbano essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, mai presentata dal ricorrente, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Da quanto emerso se ne deduce, pertanto, che, ovviamente, la presunzione di potenzialità di produzione dei rifiuti prevista dalla legge può essere vinta provando, di volta in volta, da parte del contribuente, che non si verifica il presupposto impositivo in quanto sussistono le condizioni oggettive che ne escludono la tassazione. Il contribuente potrà essere sollevato dal pagamento solo nella ipotesi di conclamata inutilizzabilità dell’immobile e non in quella in cui questo non venga deliberatamente usato, per sua scelta.

Con riferimento al secondo motivo del ricorso parte ricorrente erra nel ritenere che l’applicazione delle sanzioni e degli interessi siano conseguenza di un procedimento impositivo basato sull’autoliquidazione.

A tale riguardo giova rilevare che l’art. 23 del regolamento comunale per la disciplina della TARSU n. 154/2010 senza alterare la fattispecie tributaria in termini di presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione della tassa ha ritenuto parimenti di utilizzare l’autonomia tributaria riconosciuta dal D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 52 avente ad oggetto “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni” tutt’ora in vigore.

In buona sostanza nessuna norma impone all’ente locale il preliminare invio di una richiesta di pagamento con racc. a.r. (successiva all’avviso bonario trasmesso con posta ordinaria) come presupposto ineliminabile per l’emissione dell’avviso di liquidazione e quindi con l’articolo 23 il Comune non ha violato alcuna norma di rango superiore e dunque va respinta la contestazione.

Ritenuto dovere contestare il superiore ricorso (basato su richieste in fatto e in diritto infondate) in base alle motivazioni per come sopra sinteticamente esposte;

Reputato opportuno costituirsi in giudizio per contrastare quanto richiesto a mezzo dei suddetti ricorsi al fine di tutelare gli interessi dell’Ente;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda efficacemente questo Ente, e che tale nomina può essere conferita all’Avv. Giovanna Mistretta attribuendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge;

PROPONE DI DELIBERARE

Di autorizzare il Comune di Alcamo ,in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, per i motivi esposti sinteticamente in narrativa, a resistere in giudizio nel ricorso proposto dal Sig. Arduino Castrenze in ogni fase, stato e grado ;

Di nominare legale del Comune di Alcamo l’Avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge sia unitamente che disgiuntamente;

Il Responsabile del procedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: ” ” Lite Arduino Castrenze C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso TAR SU 2012 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.”.
- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
- Visti i pareri resi ai sensi di legge;
- **Visti eventuali leggi di settore :**
- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: ” Lite Arduino Castrenze C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso TAR SU 2012 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.”

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l’urgenza di provvedere ;
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:

“Lite Arduino Castrenze C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso TAR SU 2012 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.”.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Dirigente l'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 02/07/2015

Il Dirigente l'Avvocatura Comunale
F.to Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente del Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 06/07/2015
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Il Dirigente di Settore

Letto approvato e sottoscritto _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 12/07/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2015

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati